



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
Capo I - Norme Generali	
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Soggetto passivo.
3	Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali.
4	Aliquota ridotta per coloro che stipulano “ <i>contratti di locazione concordati</i> ”.
5	Terreni considerati non fabbricabili.
6	Aree divenute inedificabili.
7	Valore aree fabbricabili.
8	Fabbricati fatiscenti.
9	Validità dei versamenti.
10	Comunicazioni variazioni.
11	Disciplina dei controlli.
12	Modalità dei versamenti.
Capo II – Accertamento con adesione	
13	Accertamento con adesione.
14	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
15	Procedura per l'accertamento con adesione.
16	Atto di accertamento con adesione.
17	Adempimenti successivi.
18	Perfezionamento della definizione.
Capo III – Compenso incentivante al personale addetto	
19	Compenso incentivante al personale addetto.
20	Utilizzazione del fondo.
Capo IV – Sanzioni – Ravvedimento	
21	Sanzioni ed interessi.
22	Ritardi od omessi versamenti.
23	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
24	Irrogazione immediata delle sanzioni.
25	Autotutela.
26	Ravvedimento.
Capo V - Norme finali	
27	Norme abrogate.
28	Pubblicità del regolamento e degli atti.
29	Entrata in vigore del regolamento.
30	Casi non previsti dal presente regolamento.
31	Rinvio dinamico.

Approvato con deliberazione Consiliare 21 dicembre 1998, n. 82.

Modificato con deliberazione Consiliare 31 gennaio 2000, n. 6.

Modificato con deliberazione Consiliare 31 gennaio 2001, n. 3.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, con il presente regolamento, è esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo

Ad integrazione dell'art. 3 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

I locali di sgombro, i box, i posti auto coperti e scoperti se costituiscono pertinenza di un'abitazione principale, se iscritti distintamente a Catasto, usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa, purché utilizzati dal titolare dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale agevolazione è riconosciuta ad una sola delle unità immobiliari sopra menzionate.

Per quanto concerne la detrazione per abitazione principale questa si applica, fino alla concorrenza del suo ammontare, al complesso dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la relativa pertinenza.

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, come intesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, sono equiparate alla stessa:

- a) *l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o diritto d'abitazione: da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero condizione che la stessa rimanga a disposizione degli stessi e non sia in altri modi utilizzata;*
- b) *l'abitazione concessa dal proprietario in comodato gratuito, regolarmente registrato, a parenti fino al 2° grado o ad affini di 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale. Quest'agevolazione compete a*

patto che colui che concede l'unità immobiliare in comodato, non usufruisca già, nel territorio del comune di Borgaro Torinese della detrazione prevista per l'abitazione principale per lui o per altri parenti di cui sopra.

c) *le unità immobiliari ad uso abitativo assegnate dall'Agenzia territoriale per la casa della Provincia di Torino a residenti nel Comune di Borgaro;*

d) *l'alloggio costituente l'unica proprietà immobiliare, del quale il proprietario non può entrare in possesso, pur avendo intimato lo sfratto all'occupante per necessità propria o di un familiare, in quanto la competente Commissione Prefettizia ha concesso più di tre accessi per motivi di ordine pubblico.*

Le agevolazioni di cui ai punti a) b) c) e d) per produrre i loro effetti devono essere portate a conoscenza dell'Amministrazione con una delle modalità previste dal successivo articolo 10, comunicando il punto a cui si fa riferimento del predetto articolo del regolamento.

Art. 4

Aliquota ridotta per coloro che stipulano “contratti di locazione concordati”

(L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2)

Ai fini dell'applicazione della prevista aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 2 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, i proprietari di unità abitative che stipulano contratti di locazione ad uso abitativo cosiddetti “contratti di locazione concordati”, sono tenuti alla presentazione di apposita comunicazione di variazione, la quale dovrà contenere gli estremi dell'avvenuta registrazione del contratto di locazione all'Ufficio del Registro competente, la durata del contratto e la dichiarazione di aver determinato il canone di locazione applicando i criteri ed i parametri stabiliti dall'accordo territoriale o dalla L. 9 dicembre 1998, n. 431. Analoga comunicazione dovrà essere presentata nel caso in cui venga meno il diritto all'agevolazione che trattasi (scadenza contrattuale, recesso di una delle parti, ecc..).

Art. 5

Terreni considerati non fabbricabili

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a))

Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) dell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi.

La condizione di cui al precedente comma dovrà essere dichiarata da uno dei proprietari - coltivatori diretti, anche avvalendosi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6

Aree divenute inedificabili

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f))

Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 3 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 7

Valore aree fabbricabili

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g))

Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sono determinati come indicato nel seguente comma 3.

Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta Comunale da adottare contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento dello stesso. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Per l'anno 2001 il termine ultimo per la determinazione degli stessi è fissato nel 28 febbraio 2001.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h))

Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi.

Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i))

I versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Ai fini del precedente punto per contitolare si intende il comproprietario indicato dal dichiarante in denuncia congiunta.

Art. 10 **Comunicazioni di variazione**

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, . 446, art. 59, comma 1, lettera l), n. 1))

In alternativa all'obbligo della dichiarazione o denuncia di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è ammessa la *comunicazione di variazione*, da parte del contribuente, entro il termine di novanta giorni dall'evento acquisitivo, modificativo o estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l'Ufficio Comunale Tributi.

Il comma qui eliminato ha costituito l'art. 4 del presente regolamento.

Art. 11 **Disciplina dei controlli**

(D. Lgs. 15 dicembre 97, n.446, art. 59, comma 1, lettera l), nn.2 e 3))

I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, disciplinerà le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.

È fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera l), n. 5, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La disciplina del presente articolo in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Art. 12 **Modalità dei versamenti**

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere n) e o))

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione sia a seguito di accertamenti, tramite:

- a) il concessionario della riscossione dei tributi;
- b) il conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale.

CAPO II

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 13

Accertamento con adesione

(D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - art. 59, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - art. 50 della L. 27 dicembre 1997, n. 449))

È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 14

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 15

Procedura per l'accertamento con adesione.

L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio

ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 16

Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio, o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un quarto.

Art. 17

Adempimenti successivi.

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.

Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Non è richiesta la prestazione di garanzia.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura stabilita di volta in volta dalla normativa vigente.

Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 18

Perfezionamento della definizione.

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 17.

CAPO III

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 19

Compenso incentivante al personale addetto

(D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p))

In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributario Comunale, un fondo speciale.

Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento nella misura massima del 10 per cento delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 20

Utilizzo del fondo.

Le somme di cui al precedente art. 18, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, e dell'arredamento dell'Ufficio Tributi, nonché per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto all'ufficio.

Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'Ufficio Tributi il premio incentivante.

La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

CAPO IV

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Art. 21

Sanzioni ed interessi

(D: Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)

Per omessa presentazione della dichiarazione e/o della comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 % al 200 % dell'imposta dovuta, con un minimo di Lire 300.000 (Euro 154,94).

Quando il soggetto passivo oltre ad omettere la dichiarazione ha ommesso anche i versamenti, la graduazione della sanzione deve considerarsi massima ed il minimo è stabilito in Lire 1.500.000 (Euro 774,68).

Per errori ed omissioni che non incidono sulla determinazione del tributo è prevista una sanzione amministrativa da Lire 100.000 (Euro 51,65) a Lire 500.000 (Euro 258,23).

Sono assimilabili a tale fattispecie le tardive presentazioni delle dichiarazioni e/o comunicazioni:

- *se la presentazione avviene con un ritardo non superiore all'anno dalla data di scadenza ultima prevista, ossia il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si era obbligati si applica una sanzione pari a Lire 100.000 (Euro 51,65) se nel frattempo il soggetto passivo ha regolarmente effettuato i versamenti dovuti;*
- *se la presentazione avviene oltre tale periodo si applica una sanzione di Lire 200.000 (Euro 103,29) sempre che nel frattempo il soggetto passivo abbia regolarmente effettuato i versamenti dovuti.*

Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50 % al 100 % della maggiore imposta dovuta.

Si applica una sanzione di Lire 100.000 (Euro 51,65) per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni sopraindicate sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto scadente entro il 30 giugno 1998 e del 2,5 per cento a decorrere dal primo semestre compiuto scadente dopo il 30 giugno 1998.

Art. 22

Ritardati od omessi versamenti.

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 23

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del Servizio.

L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.

Se non avvengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora siano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed, altresì, l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 24

Irrogazione immediata delle sanzioni

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

In deroga alle previsioni dell'articolo 21, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art.25

Autotutela

E' facoltà dell'Amministrazione, dopo aver verificato di aver commesso un errore che ha illegittimamente danneggiato un cittadino, di annullare il proprio operato o correggerlo in tutto od in parte senza necessità dell'intervento di un giudice.

L'Amministrazione può procedere in tutto o in parte all'annullamento su istanza della parte danneggiata, o d'ufficio, di un proprio atto di cui ne riscontra l'illegittimità, come ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- *errore di persona;*
- *evidente errore logico o di calcolo;*
- *errore sul presupposto dell'imposta;*
- *doppia imposizione;*
- *mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;*
- *sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;*
- *errore materiale del contribuente, facilmente e inequivocabilmente riconoscibile dall'Amministrazione.*

Art. 26

Ravvedimento

(D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. 18 dicembre, n. 472, abbiano avuto formale conoscenza:

a) *ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso è effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza stabilita dalla legge per quel versamento;*

- b) ad un quinto del minimo, nei casi di mancato pagamento dell'imposta o di un acconto, se esso è effettuato entro il termine di un anno dalla data della scadenza stabilita dalla legge per quel versamento;*
- c) in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione la violazione può essere regolarizzata entro 90 giorni dalla data di scadenza stabilita dalla legge, versando l'imposta che risulta ancora dovuta in base alla dichiarazione tardivamente presentata, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato in autotassazione fino al giorno del pagamento effettivo, e la sanzione ridotta pari ad 1/8 dei minimi stabiliti (ossia il 12,5 %) calcolata sulla differenza d'imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata tempestivamente in sede di autotassazione, con un minimo di Lire 12.500, anche se non sono dovute imposte. Contemporaneamente occorre presentare al Comune competente la dichiarazione o la denuncia di variazione redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata la fotocopia dell'eventuale ricevuta di versamento, scrivendo nelle annotazioni la seguente dicitura "Ravvedimento operoso per tardiva presentazione della dichiarazione" e specificando le somme versate relative all'imposta, alle sanzioni ed agli interessi;*
- d) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;*
- e) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 9;*
- f) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 9, se questa è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.*

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto scadente entro il 30 giugno 1998 e del 2,5 per cento a decorrere dal primo semestre compiuto scadente dopo il 30 giugno 1998.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 27

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 28
Pubblicità del regolamento e degli atti.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 29
Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 30
Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto Comunale;
- c) i regolamenti comunali.

Art. 31
Rinvio dinamico

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.